

REPERTORIO N. 34

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL' UNIONE COLLINE MATILDICHE DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI (Art. 7 co. 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e art. 14 lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010) DA PARTE DEI COMUNI DI ALBINEA, QUATTRO CASTELLA E VEZZANO SUL CROSTOLO.

Il giorno 28 del mese di agosto dell'anno 2015, nella Sede dell'Unione Colline Matildiche, con la presente convenzione, tra i signori:

- Nico Giberti, nato a Reggio Emilia il 16.06.1972, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ALBINEA** (C.F.: 00441130358), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 03/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Andrea Tagliavini, nato a Reggio Emilia il 06.02.1976, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI QUATTRO CASTELLA** (C.F.: 00439250358), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 27/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Mauro Bigi, nato a Reggio Emilia il 01.02.1966, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO** (C.F.: 00441360351), in esecuzione della

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Mauro Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 25/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Andrea Tagliavini, nato a Reggio Emilia il 06.02.1976, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE COLLINE MATILDICHE** (C.F.:02358290357), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. *M*... del 27/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che in data 09/12/2008 i Sindaci aderenti all'Unione hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art. 19 L.R. 21/2012;

- che i comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo aderenti all'Unione Colline Matildiche fanno parte dell'ambito territoriale ottimale e lo esauriscono;

- che le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- che con la legge di conversione n.11/2015 del d.l. n.192/2014 si è provveduto allo slittamento a gennaio 2016 dell'obbligo, per i Comuni fino a 5 mila abitanti o 3 mila per gli enti che appartenevano a Comunità montane di gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali, tramite Unione o convenzione;

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Mauko Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

- che l'art. 7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa ai **Servizi sociali e sociosanitari**;

- visto l' art.6 dello statuto dell'Unione che disciplina il conferimento delle funzioni;

- vista la legge regionale n. 2/2003;

- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

CONSIDERATO che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:

- dalla L.R. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali;
- dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
- dal piano sociale e sanitario regionale;
- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali;
- dalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria;
- dai regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali.

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 12 del 26.07.2013 "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sanitari."

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1_Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Colline Matildiche, per brevità chiamata Unione, della funzione relativa alla Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa da parte dei Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo;

2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;

- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario;

3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. Restano ferme, in capo al Comitato di Distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2013.

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
Mandy Bigli

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

4. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

A) SETTORE ADULTI-ANZIANI DISABILI con le seguenti attività:

Settore anziani :

1. assegni di cura anziani
2. inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali
3. ricoveri di sollievo
4. dimissioni protette
5. attivazione servizi per utenti con disturbi cognitivi
6. sostegno alla domiciliarità
7. telesoccorso
8. uvm
9. Home Care Premium

Settore disabili:

1. pratiche LR.29/97 e L. 13/89
2. accompagnamento progetto di vita
3. assegni di cura
4. gravi disabilità acquisite
5. assistenza domiciliare
6. centri diurni
7. residenziali per disabili e ricoveri di sollievo
8. tirocini
9. trasporto disabili
10. sap
11. uvh

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
Maurizio Bili

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

Settore povertà ed esclusione sociale:

sostegno a cittadini in disagio economico (orientamento ai vari servizi e definizione interventi economici)

gestione contributi provinciali per emergenza abitativa

pratiche per riduzione utenze (Sgate ed Atersir)

pratiche per benefici nucleo numeroso/assegno di maternità

Settore salute mentale e dipendenze patologiche

co-progettazione con i servizi specialistici referenti

Settore immigrazione :

SPRAR (rifugiati richiedenti asilo)

B) SETTORE RESPONSABILITA' FAMILIARI e POLITICHE GIOVANILI con le seguenti attività:

- promozione e sviluppo della cultura dell'assunzione di responsabilità genitoriali, del supporto alla gestione familiare, dell'aiuto nella conciliazione degli impegni e dei tempi di lavoro e di cura;
- sostegno socio-educativo alla genitorialità, infanzia ed età evolutiva, compresi gli interventi in favore di minori soggetti di provvedimenti del Tribunale e delle autorità giudiziarie;
- presa in carico integrata precoce al fine di evitare/contenere gli interventi riparativi;
- costruzione di un luogo di incontro, accoglienza e ascolto delle famiglie, di sostegno concreto alla genitorialità, di informazione su tutte le opportunità che offre il territorio (educative, sociali, sanitarie, sportive, del tempo libero);
- promozione, orientamento e attivazione di progetti di affido familiare e adozione;

IL SINDACO
(Nico. Giberti)

IL SINDACO
Mauri Figli

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

- promozione di collaborazioni tra enti, istituzioni, associazioni di volontariato, singoli cittadini per la costruzione di reti di solidarietà e di progetti rivolti al vivere quotidiano delle famiglie e dei giovani;
- accoglienza delle famiglie attraverso azioni e progetti di informazione/formazione, di raccordo con i servizi e le scuole presenti sul territorio;
- accoglienza, ascolto, consulenza e sostegno a donne con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
- gestione progettualità spazi giovani;
- youngERcard e leve giovanili;
- Progetti L.R. 14/2008 in raccordo col distretto di Reggio Emilia.

Il settore si pone l'obiettivo di rispondere al meglio alle complessità espresse dalle tre comunità territoriali in tema di famiglie, infanzia ed adolescenza, avendo come riferimento l'esperienza precedentemente maturata dal "Servizio Integrato di sostegno a bambini, adolescenti e famiglie" e dal "Centro delle Famiglie" secondo due aree di funzionamento principali:

- **ascolto, accompagnamento, presa in carico:** area che comprende tutti gli interventi e le competenze specializzate nella risposta diretta a problematiche di singole famiglie, bambini e ragazzi in relazione ai loro contesti di vita nella valorizzazione delle risorse delle persone;
- **coesione:** area che comprende le attività di valorizzazione delle reti di relazioni significative, delle associazioni formali e informali, in risposta a bisogni relazionali diffusi, promuovendo ed incentivando la cultura della responsabilità, della solidarietà e della coesione sociale nel territorio dei tre Comuni.

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
Nicola Bigi

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

Il settore ha l'obiettivo di integrare le due funzioni e di far emergere l'area di connessione che si viene a costituire dalla loro sinergia, nella logica di un servizio rivolto non solo alla prevenzione del rischio ma anche alla promozione delle persone e della comunità territoriale.

Per quanto riguarda i progetti di presa in carico si fa riferimento alle modalità previste negli accordi di programma distrettuale minori ed alle disposizioni regionali.

L'attuazione di tutti gli interventi di cui al punto 4 potranno avvenire gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.

5. Il nuovo servizio così costituito, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto all'interno dei Piani Sociali di Zona del distretto di Reggio, Emilia e dalle indicazioni regionali in materia, costituirà e gestirà, all'interno della Casa della Salute di Puianello, lo Sportello Sociale Unificato come luogo di accoglienza ed orientamento in cui restituire ai cittadini tutte le informazioni basilari per l'accesso ai servizi (PUA), ma anche come strumento di lettura ed analisi dei problemi dei territori.

L'Area Sociale, così organizzata nei vari settori suindicati, sarà coordinata da 1 Responsabile di area che svolgerà le seguenti funzioni:

- azioni di sistema e coordinamento di tutti i settori;
- rapporti con l'esterno;
- coprogettazione con Ausl per Casa della Salute e PUA;
- partecipazione ad ufficio di piano e tavoli distrettuali;
- monitoraggio risorse;
- rendiconti e statistiche.

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Matteo Bini)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

6. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

7. In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione si avvarrà per la gestione pubblica dei servizi sociali degli stessi servizi interni all'Unione;

Art. 2_Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

8. Il Dirigente della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Matteo Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3_ Dotazione organica e trasferimento del personale

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. Il personale sarà trasferito nel rispetto dei "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione Colline Matildiche", criteri già recepiti con appositi atti deliberativi.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Nicola Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica e l'organigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4_ Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità fatta salva la spesa per il personale disciplinata al p. 4. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa di personale a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato l'ipotesi di bilancio preventivo annuale del servizio nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

7. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bisi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento, quale contributo. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

8. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5_ Sede del servizio

1. Viene costituito il servizio dell'Unione per la gestione della funzione relativa ai servizi sociali con sede stabilita negli uffici della Casa della Salute di Puianello e della Casa dei Servizi e del Volontariato del Comune di Quattro Castella.

2. Sul territorio dei Comuni costituenti l'Unione sarà assicurata la possibilità di uno spazio a disposizione per i colloqui del servizio sociale.

Art. 6_ Beni immobili, mobili e attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bili)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino

IL SINDACO
(Nicò Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso esclusivo dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7_ Prestazioni a favore di altri Enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 8_ Decorrenza e durata della Convenzione _ Controlli e Governance

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata pari a quella dell'Unione, l'effettiva operatività verrà stabilita con apposita delibera della Giunta dell'Unione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9_ Recesso, Revoca del conferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, lr. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione ha effetto dall'esercizio finanziario successivo. Può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il

IL SINDACO

(Nico Giberti)



IL SINDACO

Maurizio Bigi



IL SINDACO

(Andrea Tagliavini)



trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione; destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

5. In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bili)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria dotazione organica.

Art. 10_ Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11_ Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12_ Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13_ Forma e registrazione

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

IL SINDACO
(Nico Giberti)

IL SINDACO
(Maurizio Bigi)

IL SINDACO
(Andrea Tagliavini)

Art. 14_ Norme transitorie e finali

Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nei Comuni stessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Albinea

Il Sindaco - Nico Giberti

IL SINDACO

(Nico Giberti)



Per il Comune di Quattro Castella

Il Sindaco - Andrea Tagliavini

IL SINDACO

(Andrea Tagliavini)



Per il Comune di Vezzano Sul Crostolo

Il Sindaco - Mauro Bigi

IL SINDACO

(Mauro Bigi)



Per l'Unione Colline Matildiche

Il Presidente - Andrea Tagliavini

IL SINDACO

(Andrea Tagliavini)

